

DEDUZIONE FORFETARIA PER I VEICOLI di PORTATA A PIENO CARICO SINO A 3.500 Kg. DA PARTE DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Sono state emanate le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, rettificata come da GU 99 del 30.04.2003 che sull'argomento indicano quanto segue:

Istruzioni fascicolo 3 – istruzioni al rigo RG 22 – “ • l'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi”, nulla di più viene detto nell'appendice alle istruzioni, pagina 84 del fascicolo3.

E' il secondo anno che nel modello appare la deduzione, introdotta dall'articolo 6 comma 2 Legge 488/2000 (finanziaria 2001) che disponeva “ 1. Nell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.”

decorrenza: dal 2001, applicabile anche nel 2002.

1.) A CHI SPETTA

i soggetti sono i medesimi che usufruiscono delle deduzioni forfetarie giornaliere per titolare o soci, quindi ditte individuali, società di persone (s.n.c. – s.a.s.), eluse le società di capitali, autorizzate ad effettuare autotrasporti di merci conto terzi, con le seguenti ulteriori limitazioni:

1. - con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva NON SUPERIORE a 3500 chilogrammi
2. - che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione)

2.) QUANTO SPETTA

euro 154,94 per ogni motoveicolo e autoveicolo di cui al nr. 1 del precedente paragrafo, posseduto in proprietà o ad altro titolo (ad esempio locazione finanziaria)

Si reputa, parere del tutto personale, che detta deduzione vada calcolata con rapporto ai mesi di possesso (pur nulla dicendo le istruzioni in merito) in quanto sarebbe illogico che cambiando proprietà di un automezzo mensilmente la stessa deduzione spetti 12 volte l'anno.

3.) ADEMPIMENTI

Non è previsto alcun particolare adempimento. La normativa soggiace comunque alla regola che chi chiede le deduzioni deve dimostrare che le stesse gli spettano: occorrerà pertanto aver cura di fotocopiare, anno per anno, i libretti degli automezzi interessati alla deduzione, facendo attenzione che dalla fotocopia risulti la portata complessiva che, come sopra si è detto, non deve superare i 3.500 Kg.

4.) NON RILEVANZA AI FINI IRAP DELLA DEDUZIONE FORFETARIA

La deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini IRAP: in pratica, salvo altre poste non deducibili ai fini IRAP, il reddito da assoggettare ad Irap è costituito dal reddito risultante dal quadro della dichiarazione + l'importo della eventuale deduzione forfetaria giornaliera spettante al titolare o ai soci + la deduzione forfetaria in questione.